

**REGOLAMENTO (CE) N. 1192/2001 DELLA COMMISSIONE****del 18 giugno 2001****che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 <sup>(4)</sup>, ha fissato tra l'altro le modalità di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1030/2001 <sup>(6)</sup>, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e il bilancio previsionale di approvvigionamento per Madera nel periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001.
- (3) In caso di necessità, questo bilancio può essere modificato adeguando, nel corso dell'esercizio, i quantitativi dei prodotti all'interno del quantitativo globale stabilito in

funzione delle esigenze di questa regione. Per poter soddisfare il fabbisogno di prodotti lattiero-caseari a Madera è necessario adeguare, nel bilancio previsionale, i quantitativi previsti per questi prodotti. Occorre pertanto modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2219/92.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2219/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU L 238 del 23.9.1993, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU L 218 dell'1.8.1992, pag. 75.

<sup>(6)</sup> GU L 144 del 30.5.2001, pag. 3.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

**Bilancio d'approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari a Madera per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001**

*(in tonnellate)*

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	12 000
ex 0402	Latte scremato in polvere	800
ex 0402	Latte intero in polvere	700
0405	Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere	1 200
0406	Formaggi	1 650»